

Regolamento europeo 2023/1115 sui prodotti a deforestazione zero (EUDR)

GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI

Alessandra Borghini

Indice

- Breve introduzione al Regolamento EUDR
- Obblighi generali e soggetti coinvolti, alla luce delle ultime modifiche
- Esempi di scenari
- Conclusioni e next steps

Obiettivo generale

EUDR

European Union Deforestation Regulation

L'obiettivo generale è di contenere la deforestazione e il degrado forestale provocati dal consumo e dalla produzione dell'UE.

Ciò, a sua volta, per ridurre la perdita di biodiversità e le emissioni di gas a effetto serra imputabili all'UE.

IL CONTESTO

- Gli ecosistemi forestali svolgono una funzione essenziale per la nostra società perché forniscono molteplici servizi (approvvigionamento, regolazione climatica, etc);
- Tra il 1990 e il 2020 sono scomparsi 420 milioni di ettari di foreste, ossia circa il 10 % del totale delle foreste (dati Fao);
- La deforestazione è responsabile dell'11% delle emissioni di gas serra (fonte IPCC);
- L'espansione agricola è responsabile di quasi il 90% della deforestazione nel mondo: più di metà delle foreste è distrutta per convertirne le superfici in terreni coltivabili e il 40 % per far posto all'allevamento a pascolo;
- Tra il 1990 e il 2008 l'Unione ha importato e consumato un terzo dei prodotti agricoli scambiati a livello mondiale e associati alla deforestazione, causando il 10 % della deforestazione mondiale associata alla produzione di beni o alla prestazione di servizi
- Stando alla valutazione d'impatto del regolamento, in assenza di un adeguato intervento normativo il consumo e la produzione nell'Unione delle sei materie prime (bovini, cacao, caffè, palma da olio, soia e legno) farebbero salire da soli la deforestazione a **circa 248 000 ettari all'anno entro il 2030**.





Figura 6 - Deforestazione incorporata

Deforestazione «incorporata»: Pendrill et al. (2019) hanno stimato che il 62% della superficie deforestata lorda su scala globale nel periodo 2005-2013 (equivalente a 5,5 Mha/anno) è attribuibile all'espansione di aree agricole (principalmente per la produzione di soia e cereali), pascoli (per la produzione di carne e derivati) e piantagioni (tanto forestali quanto di palma da olio). Poco più di un quarto di tale deforestazione è imputabile alla **domanda internazionale di questi prodotti, per lo più da parte di paesi caratterizzati da tassi di deforestazione decrescenti o addirittura da espansione della propria copertura forestale**, come ad esempio la maggior parte dei paesi europei (Italia inclusa), gli Stati Uniti o la Cina

Commodities impattate dal Regolamento



Soy



Palm oil



Cattle



Cocoa



Coffee



Rubber



Timber

Ambito di applicazione

I prodotti oggetto di EUDR e relativi obblighi sono **solamente quelli dell'Allegato I EUDR**, che contengono o che sono stati nutriti o fabbricati usando materie prime rilevanti (bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno). L'adempimento degli obblighi EUDR è richiesto solo per tali materie prime/prodotti. **I prodotti non inclusi nell'Allegato I non sono soggetti alle prescrizioni del Regolamento, anche se contengono prodotti rilevanti che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento.** (FAQ 5.13).


Ai fini dell'applicazione del Regolamento si ricorda che (Linee Guida):

- **l'olio di palma** ottenuto da specie di palma da olio di *Elaeis spp.* (compresa *Elaeis guineensis*) rientra nell'ambito di applicazione dell'EUDR, tuttavia **l'olio di babassu del genere *Attalea spp.* (compresa *Attalea speciosa*) e altri oli vegetali di altre specie di palma non rientrano nell'ambito di applicazione dell'EUDR;**
- la **gomma di *Hevea brasiliensis*** rientra nell'ambito di applicazione, ma il **balata, la guttaperca, il guayule, il chicle e gomme naturali simili prodotte con altre specie non rientrano nell'ambito di applicazione dell'EUDR**, né lo sono i prodotti in gomma sintetica;
- I **prodotti in legno** rientrano nell'ambito di applicazione, ma i prodotti realizzati in **rattan, bambù e altri materiali di natura legnosa** non rientrano nell'ambito di applicazione dell'EUDR.

Il regolamento non si applica alle merci **interamente prodotte** a partire da materiali che hanno completato il loro ciclo di vita e che altrimenti sarebbe stati smaltiti come rifiuti. Pertanto, **al materiale riciclato non si applica alcun obbligo** ai sensi del regolamento EUDR.

Questa esenzione **non si applica ai sottoprodotti** dei processi manifatturieri nei quali sono stati usati materiali **che non sono rifiuti** intesi come una sostanza o un oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi.

A che punto siamo con il Regolamento EUDR



Il periodo tra l'entrata in vigore del Regolamento (29/06/2023) e l'entrata in applicazione per gli operatori/trader (30.12.26 o 30.06.27), è detto "periodo transitorio", ovvero una dilazione dei tempi concessa dalla Commissione Europea per permettere alle aziende di prepararsi alla conformità al Regolamento. **Durante il periodo transitorio gli obblighi in materia EUDR non sono ancora cogenti.**

Il periodo transitorio

Il periodo transitorio compreso tra l'entrata in vigore del regolamento, il 29 giugno 2023, e l'entrata in applicazione 30 dicembre 2026 (differita al 30 giugno 2027 per le piccole imprese o le microimprese costituite entro il 31 dicembre 2024, fatta eccezione per legno e prodotti derivati soggetti ad EUTR) durante il quale gli operatori e i commercianti che immettono o mettono a disposizione sul mercato dell'Unione, o esportano da esso, le materie prime e i prodotti interessati **sono esentati dai principali obblighi previsti dall'EUDR.**

Anche per i prodotti interessati immessi o messi a disposizione sul mercato **dopo l'entrata in applicazione, e fabbricati interamente a partire da materie prime o prodotti immessi sul mercato durante il periodo transitorio, non è previsto alcun obbligo secondo il Regolamento EUDR.**

La non applicabilità del Regolamento [deve essere provata.](#)

LE ULTIME MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Iter di revisione

23/09/2025

•Lettera a
Europarlamento,
Consiglio Ue e
presidenza di
turno danese,
della
Commissaria
all'Ambiente
Jessika Roswall
con intenzione di
rinvio
applicazione a
fine 2026

19/11/2025

•Orientamento del
Consiglio su
proposta della
Commissione.
Nuove proposte
di
semplificazione e
di entrata in
applicazione

4/12/2025

•Accordo **politico
provvisorio** tra
Consiglio e
Parlamento su
semplificazione e
rinvio
dell'applicazione

23/12/2025

•Pubblicazione
del
**REGOLAMENTO
(UE) 2025/2650
che modifica il
Regolamento
EUDR**

21/10/2025

•Proposta ufficiale
della
Commissione UE
di semplificazioni

26/11/2025

•Primo voto del
Parlamento che
conferma
orientamento
della
Commissione

17 e 18 /12/2025

•Approvazione
tramite voto del
Parlamento e del
Consiglio
sull'accordo
raggiunto il 4/12

Entro Aprile 2026

•**Riesame a
scopo di
semplificazione
con eventuale
proposta
legislativa**

Documentazione di riferimento

La normative attualmente in vigore consiste:

- 1) Regolamento UE n. 2023/1115;
- 2) Regolamento d'esecuzione UE n. 2024/3084 che istituisce il Sistema di Informazione EUDR;
- 3) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1093 della Commissione, del 22 maggio 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un elenco di paesi che presentano un basso o un alto rischio di produrre materie prime interessate per cui i prodotti interessati non sono conformi all'articolo 3, lettera a)
- 4) [REGOLAMENTO \(UE\) 2025/2650 che modifica il Regolamento EUDR](#)

Si rinvia ai siti istituzionali della Commissione UE: [Regulation on Deforestation-free products - European Commission](#), al sito della Commissione UE per il Sistema di Informazione [The Information System of the Deforestation Regulation - European Commission](#), e al sito del MASAF Italiano [Masaf - Regolamento EUDR](#).

In via documentale, è possibile fare riferimento alle:

- 1) Linee Guida della Commissione UE [Updated Guidance Document for Regulation on Deforestation-Free Products | Environment](#);
- 2) FAQ aggiornate ad Aprile 2025 della Commissione UE;
- 3) Bozza di Regolamento delegato sulle semplificazioni non ancora adottato in Gazzetta Ufficiale [EU rules to minimise deforestation & forest degradation – amendment of Annex I to the Deforestation Regulation](#)
- 4) Documento di orientamento Commissione UE: [OJ C 202406789 IT TXT Documento orientamento pubblicato in Gazzetta UE.pdf](#)

Gli obblighi generali

Ai sensi dell'art. 3, i prodotti interessati e le materie prime possono essere immessi sul mercato UE o esportati soltanto se soddisfino tutte le condizioni seguenti:

- a) sono a **deforestazione zero**;
- b) sono stati **prodotti conformemente alla legislazione del paese di produzione**;
- c) sono oggetto di una **dichiarazione di dovuta diligenza o di una dichiarazione semplificata**, secondo quanto **previsto dalle disposizioni applicabili del presente regolamento**

Ai sensi dell'art. 2 par. 40 del Regolamento la «*legislazione pertinente del paese di produzione*», è **determinata dal fatto che tali leggi** (il Regolamento presenta un elenco non esaustivo di settori legislativi senza specificare particolari atti giuridici nazionali o internazionali, in quanto questi differiscono da paese a paese e possono essere soggetti a modifiche) **incidano o influenzino specificamente lo status giuridico dell'area di produzione dei prodotti**. Per «**paese di produzione**» si intende il paese in cui è stata prodotta una **materia prima** interessata (cfr. articolo 2, paragrafo 24, EUDR). 'Prodotta' è da intendersi come coltivata, raccolta, ottenuta o allevata su appezzamenti di terreno pertinenti o, per quanto riguarda bovini, negli stabilimenti (cfr. articolo 2, paragrafo 14, EUDR). Di conseguenza, **la legislazione di altri paesi in cui possono aver avuto luogo ulteriori fasi di un processo di fabbricazione non sono pertinenti ai fini requisito di legalità** (ad esempio, i semi di soia raccolti nel paese A (paese di produzione di soia) che viene trasformata in farina di soia nel paese B prima di essere immessa nell'UE nel paese C). **(FAQ 3.3)**

Gli operatori sono responsabili, attraverso la due diligence, di un esame approfondito delle proprie attività, **attraverso la raccolta dati, la valutazione o risk assessment, e se necessario, l'adozione di misure di riduzione del rischio a meno che il rischio di non conformità non sia valutato come trascurabile.**

La due diligence della CSDDD e dell'EUDR hanno ambiti di applicazione diversi, ma complementari. **Qualora le norme specifiche di due diligence previste dall'EUDR siano in conflitto con le norme generali della CSDDD, le disposizioni dell'EUDR, in quanto lex specialis, prevalgono sulle norme generali della CSDDD lex generalis**, nella misura in cui prevedono obblighi più ampi o più specifici che perseguono gli stessi obiettivi.



F
A
Q



G
D

I soggetti interessati

OPERATORE

la persona fisica o giuridica che nel corso di un'attività commerciale immette i prodotti interessati sul mercato UE o li esporta dall'UE, esclusi gli operatori a valle



NEW



NEL CORSO DI UN'ATTIVITÀ COMMERCIALE
ai fini della trasformazione, della distribuzione a consumatori commerciali o non commerciali o per uso nell'attività dell'operatore o del commerciante stesso

IMMISSIONE SUL MERCATO
la prima messa a disposizione di una materia prima interessata o di un prodotto interessato sul mercato dell'Unione

I soggetti interessati

OPERATORE A VALLE

*la persona fisica o giuridica che, nel corso di un'attività commerciale, immette sul mercato o esporta prodotti interessati fabbricati usando prodotti interessati, **tutti oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza o di una dichiarazione semplificata***

La distinzione tra definizioni di operatori a monte e operatori a valle era già presente nel gergo informale nella documentazione di FAQ e Linee Guida. La modifica al Regolamento le rende giuridicamente effettive. Un operatore a valle non è pertanto più ricompreso nella definizione di operatore ma ha un proprio status indipendente.

Da ciò discende una distinzione tra:

- operatori a valle: intesi come quelli che immettono sul mercato o esportano prodotti rilevanti **già coperti da DDS o dichiarazione semplificata;**
- operatori: quelli che immettono sul mercato prodotti rilevanti o li esportano **ma che non sono operatori a valle, e quindi per esclusione non possono che coincidere con gli operatori a monte.**

Le implicazioni della distinzione si ripercuotono sulle semplificazioni per gli operatori a valle, oltre che per la nuova figura di micro and small primary operators, descritte di seguito.

I soggetti interessati

MICRO O PICCOLO OPERATORE PRIMARIO

L'operatore che è una persona fisica o una microimpresa o una piccola impresa, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 19, a prescindere dalla forma giuridica, con sede in un Paese classificato come a basso rischio conformemente all'articolo 29 del presente regolamento, e che, nel corso di un'attività commerciale, immette sul mercato o esporta prodotti interessati che l'operatore stesso ha coltivato, raccolto, ottenuto o allevato negli appezzamenti o, nel caso dei bovini, negli stabilimenti in questione, ubicati in detto paese;

ciò include gli operatori che superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2013/34/UE, ma che sono in grado di dimostrare che le parti del totale del loro stato patrimoniale, dei ricavi netti e del numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio relative alle materie prime interessate e ai prodotti interessati non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri menzionati;

3 condizioni da rispettare!

I soggetti interessati

COMMERCIANTE

la persona nella catena di approvvigionamento, diversa dall'operatore **o dall'operatore a valle**, che nel corso di un'attività commerciale mette a disposizione sul mercato UE i prodotti interessati

NEW

MESSA A DISPOSIZIONE SUL MERCATO

la fornitura di un prodotto interessato per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito .

NEL CORSO DI UN'ATTIVITÀ COMMERCIALE

Le attività commerciali possono essere a titolo oneroso o gratuito. Tanto la fornitura a consumatori non commerciali, tanto le attività per le quali non è effettuato alcun pagamento rientrano nell'ambito di applicazione dell'EUDR (ad esempio nel caso di donazioni o attività a titolo gratuito). Il regolamento non impone obblighi ai consumatori non commerciali, in quanto l'uso e il consumo privati **non rientrano** nel suo ambito di applicazione

Premessa sulla qualifica sull'attività

Si ha **immissione sul mercato** EU quando **per la prima volta** si mettano a disposizione materie prime o prodotti interessati sul mercato EU, ovvero quando:

- Si importano MP/prodotti da paesi extra EU
- Si vendono sul mercato EU prodotti ottenuti a seguito di trasformazione* di MP/prodotti.
- Si vendono sul mercato EU materie prime che produce direttamente in EU

Si ha **messa a disposizione sul mercato** EU quando:

- Si acquistano materie prime/prodotti da soggetti UE, che sono già presenti sul mercato UE, e si rivendono **senza trasformazione*** sempre a soggetti in UE. Un soggetto che compie una messa a disposizione sul mercato EU è **un trader**.

*Si ha trasformazione quando le cifre del codice HS presente nell'Allegato 1 EUDR del prodotto finale ottenuto sono diverse dalle cifre del codice HS presente nell'Allegato 1 EUDR delle materie prime/prodotti oggetto di trasformazione. Questo implica che non si considera "trasformazione" una lavorazione che, pur sottoponendo le materie prime/prodotti in input ad un processo, mantiene inalterate le cifre presenti nell'Allegato 1 EUDR del codice HS del prodotto ottenuto rispetto alle cifre presenti nell'Allegato 1 EUDR dei codici HS delle materie prime/prodotti in input impiegati.

In breve

- La revisione **rinvia l'applicazione del regolamento** a decorrere dal 30/12/2026, con un ulteriore periodo di riserva di sei mesi (a decorrere dal 30/06/2027) per i micro e i piccoli **operatori*** costituiti come tali al 31/12/2024. **Tale ulteriore dilazione non vale per prodotti già soggetti a Regolamento Legno EUTR per i quali si mantiene una tempistica peculiare di transizione a EUDR sulla base della loro data di produzione e immissione sul mercato.**
- La revisione **semplifica gli obblighi relativi al dovere di diligenza** In particolar modo per gli operatori a valle e per la nuova figura dei micro and small primary operators
- Per ridurre ulteriormente gli oneri amministrativi, alcuni **prodotti stampati** (codice 49, come libri, giornali, immagini stampate) sono stati **rimossi dall'ambito di applicazione** del regolamento, tenuto conto del limitato rischio di deforestazione associato a tali articoli.
- La revisione introduce l'obbligo per la Commissione europea di effettuare un **riesame a scopo di semplificazione** del regolamento e di presentare una relazione entro il **30 aprile 2026**. La relazione dovrebbe valutare l'impatto e gli oneri amministrativi dell'EUDR, in particolare per gli operatori più piccoli, e dovrebbe, se del caso, essere accompagnata da una proposta legislativa.

*Secondo la norma sono pertanto esclusi dall'ulteriore periodo di riserva i trader ed i micro e piccoli operatori a valle.

I PRINCIPALI OBBLIGHI IMPOSTI A SOGGETTI «VECCHI» E «NUOVI»

Obblighi degli operatori a monte

Gli obblighi per gli operatori (intesi operatori a monte) **non hanno subito particolari modifiche, fatta eccezione per le semplificazioni previste per la nuova categoria di operatore primario micro piccolo:**

- Devono esercitare la DD conformemente all'articolo 8 prima di immettere sul mercato i prodotti interessati o di esportarli, onde provare che i prodotti interessati sono conformi
- Devono sottomettere un DDS o dichiarazione semplificata (**se micro piccoli operatori primari**) sul portale TRACES
- Devono istituire un sistema di Due Diligence e conservare una copia della dichiarazione di dovuta diligenza **per un periodo di cinque anni** dalla data in cui la dichiarazione è presentata attraverso TRACES. L'operatore riesamina il sistema di dovuta diligenza **almeno una volta l'anno**. Se viene a conoscenza di nuovi sviluppi che potrebbero incidere sul sistema di dovuta diligenza, l'operatore aggiorna il sistema di dovuta diligenza per tenerne conto. L'operatore conserva traccia di tali aggiornamenti dei sistemi di dovuta diligenza per cinque anni.
- Devono redigere una relazione annuale sul proprio sistema di Due Diligence (**solo se operatori NON PMI**)
- Devono conservare per 5 anni le informazioni in merito alla Due Diligence
- Devono trasmettere a operatori a valle e commercianti i numeri di riferimento delle DDS o l'identificativo della dichiarazione semplificata (se micro piccoli operatori primari)
- Devono avvisare le autorità competenti e operatori a valle e commercianti in caso di possesso di informazioni comprovate sulla non conformità dei prodotti

Focus sulle semplificazioni per *micro and small primary operators*

La nuova figura dei "micro and small primary operators" si classifica come un **sogetto operatore "a monte" con obbligo di Due Diligence** ma, per le sue specificità, è oggetto delle seguenti semplificazioni:

- viene introdotta la dichiarazione semplificata *one-time* nel sistema informatico UE che prevede l'inserimento delle informazioni previste nell'allegato III. In caso di modifiche significative delle informazioni fornite nella dichiarazione semplificata, tali operatori possono aggiornarle.
- Se tutte le informazioni elencate nell'allegato III sono disponibili in un sistema o in una banca dati esistente ai sensi del diritto dell'Unione o degli Stati membri, diverso dal sistema di informazione di cui all'articolo 33 (TRACES), i micro o piccoli operatori primari non sono tenuti a presentare una dichiarazione semplificata **una tantum**. Gli Stati membri mettono a disposizione tali informazioni per operatore nel sistema di informazione. Il micro o piccolo operatore primario immette i prodotti interessati sul mercato dell'Unione o li esporta solo dopo aver ricevuto l'identificativo della dichiarazione.
- A tali operatori è assegnato **un identificativo della dichiarazione**.
- La **geolocalizzazione** può essere **sostituita dall'indirizzo postale** di tutti gli appezzamenti o dall'indirizzo postale dello stabilimento in cui sono state prodotte le materie prime interessate contenute nel prodotto **interessato** o usate per fabbricarlo.

Focus sulle semplificazioni per *micro and small primary operators* – All. III

Dichiarazione semplificata per i micro o piccoli operatori primari

Informazioni da includere nella dichiarazione semplificata una tantum per i micro o piccoli operatori primari conformemente all'articolo 4 bis, paragrafo 3:

- 1. nome e indirizzo del micro o piccolo operatore e, in caso di materie prime interessate e prodotti interessati che entrano nel mercato o ne escono, numero di registrazione e identificazione dell'operatore economico (EORI) in conformità dell'articolo 9 del regolamento (Ue) n. 952/2013;*
- 2. Codice del sistema armonizzato e descrizione (testo libero), inclusa la denominazione commerciale, dei prodotti interessati e **quantità annua stimata una tantum** di prodotti interessati destinati a essere immessi sul mercato o esportati, espressa in massa netta specificando una stima o deviazione percentuale o, se del caso, in volume o numero di articoli. Per i prodotti interessati che entrano nel mercato o ne escono, la quantità stimata deve essere espressa in chilogrammi di massa netta e, se applicabile, nell'unità supplementare di cui all'allegato I del regolamento (Cee) n. 2658/87 corrispondente al Codice del sistema armonizzato indicato o, in tutti gli altri casi, espressa in massa netta specificando una stima o deviazione percentuale o, se applicabile, in volume o numero di unità. L'unità supplementare è applicabile quando è definita in modo uniforme per tutte le possibili sottovoci del Codice del sistema armonizzato indicato nella dichiarazione di dovuta diligenza;*
- 3. **Paese di produzione e indirizzo postale o geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti oppure indirizzo postale dello stabilimento o di tutti gli appezzamenti su cui il micro o il piccolo operatore primario produce le materie prime interessate.** Per i prodotti interessati che contengono o sono stati fabbricati a partire da bovini, e per i prodotti interessati che sono stati nutriti con prodotti interessati, l'indirizzo postale o la geolocalizzazione si riferisce a tutti gli stabilimenti in cui sono tenuti i bovini.*
Se i prodotti interessati sono fabbricati su appezzamenti diversi, l'indirizzo postale o la geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti sono inclusi conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, lettera d).
- 4. Il testo seguente: "Con la presente dichiarazione, il micro o piccolo operatore primario conferma che eserciterà la dovuta diligenza in conformità del regolamento (Ue) 2023/1115 per i prodotti interessati che immette sul mercato o esporta e che li immetterà sul mercato o li esporterà **solo se il rischio riscontrato sarà nullo o trascurabile che i prodotti interessati non siano conformi all'articolo 3, lettera a) o b), di tale regolamento.**"*

Obblighi per operatori a valle e traders

Le modifiche più sostanziali del Regolamento hanno riguardato gli operatori a valle, i cui obblighi sono stati equiparati a quelli dei traders all'interno del nuovo articolo 5 «Obblighi dell'operatore a valle e del commerciante»

Per gli operatori downstream si configurano le seguenti modifiche:

- **Rimosso l'obbligo di sottomissione di DDS**
- **Rimosso obbligo per operatori downstream NON PMI e trader NON PMI di accertarsi che la DD sia stata esercitata a monte.** Gli operatori downstream NON PMI e trader NON PMI sono tenuti a **verificare che la due diligence sia stata esercitata solo se sono venuti a conoscenza di indicazioni comprovate circa la non conformità.** In tali casi, devono verificare che sia stata esercitata la dovuta diligenza e che non sia stato identificato alcun rischio, o solo un rischio trascurabile per poter immettere o mettere a disposizione prodotti interessati sul mercato.
- Solamente gli Operatori NON PMI e i traders NON PMI mantengono **l'obbligo di registrazione nel sistema di informazione** prima di immettere o mettere a disposizione sul mercato o esportare i prodotti interessati.

Obblighi per operatori a valle e traders

Tutti gli operatori a valle e trader devono **raccogliere e conservare (per almeno 5 anni) le stesse informazioni che in precedenza dovevano raccogliere i trader PMI:**

- a) il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, l'indirizzo postale, l'indirizzo di posta elettronica e, se disponibile, l'indirizzo web degli operatori, degli operatori a valle o dei commercianti che hanno fornito loro i prodotti interessati, nonché solo nel caso in cui il loro fornitore sia un operatore; i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza o gli identificativi delle dichiarazioni associate a tali prodotti;
 - b) il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, l'indirizzo postale, l'indirizzo di posta elettronica e, se disponibile, l'indirizzo web degli operatori a valle o dei commercianti ai quali hanno fornito i prodotti interessati
- **Solo nel caso in cui il loro fornitore sia un operatore a monte** l'operatore a valle o il trader deve **raccogliere e conservare** i numeri di riferimento delle DDS che gli vengono forniti dall'operatore a monte. **E' rimosso l'obbligo di trasmettere a valle i numeri di riferimento delle DDS.**

Obblighi per operatori a valle e traders

In sintesi, gli operatori a valle e traders:

- Devono verificare che la DD sia stata esercitata e che sia stato riscontrato rischio nullo o non rilevante, ma solo se sono operatori a valle NON PMI o traders NON PMI e **solo se dispongono di informazioni fondate sulla NC**
- Devono registrarsi al portale TRACES ma solo se sono operatori a valle NON PMI o traders NON PMI
- Devono raccogliere e conservare per 5 anni le informazioni previste da art. 5 (3)
- Devono raccogliere e conservare per 5 anni i codici DDS / identificativo dichiarazione semplificata ma solo se il fornitore è un operatore a monte
- Devono avvisare le autorità competenti e operatori a valle e commercianti in caso di possesso di informazioni comprovate sulla non conformità dei prodotti

SCHEMA DI SINTESI

	Operatore NON PMI	Operatore PMI	Operatore primario micro-piccolo	Operatore downstream NON PMI	Operatore downstream PMI	Trader NON PMI	Trader PMI
Esercitare/ accertarsi della Due Diligence	SI	SI	SI	NO Solo in caso di preoccupazioni fondate, obbligo di verificare che la DD sia stata esercitata e che sia stato riscontrato rischio nullo o non rilevante	NO	NO Solo in caso di preoccupazioni fondate, obbligo di verificare che la DD sia stata esercitata e che sia stato riscontrato rischio nullo o non rilevante	NO
Sottomissione DDS	SI	SI	SI (Dichiarazione semplificata una tantum)	NO Obbligo di registrarsi sul portale	NO	NO Obbligo di registrarsi sul portale	NO
Sistema di DD	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO
Relazione annuale	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Informazioni da conservare su DD	SI	SI	SI	NO, solo Info da art. 5 (3)	NO, solo Info da art. 5 (3)	NO, solo Info da art. 5 (3)	NO, solo Info da art. 5 (3)
Tempistiche di archiviazione delle info	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni
Obblighi di trasmissione a valle dei codici DDS / identificativo dichiarazione semplificata	SI	SI	SI	NO Mera raccolta e conservazione codici solo se fornitore è operatore a monte	NO Mera raccolta e conservazione codici solo se fornitore è operatore a monte	NO Mera raccolta e conservazione codici solo se fornitore è operatore a monte	NO Mera raccolta e conservazione codici solo se fornitore è operatore a monte
Avviso delle autorità competenti e dei soggetti (operatori e trader) a valle in caso info comprovate di NC	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Dovuta diligenza



La dovuta diligenza è il processo con cui l'operatore accerta la conformità al regolamento delle materie prime interessate. Prevede la raccolta delle informazioni sulle fonti e sui fornitori delle materie prime e dei prodotti immessi sul mercato per dimostrarne l'assenza di deforestazione e di degrado forestale nonché la legalità.

Prima di immettere i prodotti interessati sul mercato o di esportarli, **la dovuta diligenza deve comprendere:**

raccolta delle informazioni, dei dati e dei documenti secondo l'**art. 9**;

le misure di **valutazione del rischio** di cui all'**art. 10**;

le misure di **attenuazione del rischio** di cui all'**art. 11**.

Il sistema benchmark dei paesi



● Low risk ● Standard risk ● High risk

- Tutti i paesi sono stati valutati sulla base dei criteri quantitativi di cui all'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento sulla deforestazione. La valutazione si basa sugli ultimi dati disponibili provenienti dalla banca dati della valutazione delle risorse forestali mondiali dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO FRA).
- La classificazione del rischio definisce **l'entità dei controlli di conformità che le autorità competenti degli Stati membri prevedono di effettuare tra gli operatori** che si riforniscono da diversi paesi (1 % per il «rischio basso», 3 % per il «rischio standard» e 9 % per il «rischio elevato»). L'approvvigionamento da paesi a basso rischio comporta **obblighi di due diligence semplificati** per gli operatori e i commercianti. Ciò significa che essi devono raccogliere informazioni ai fini della due diligence, ma non valutare e mitigare i rischi.
- Il processo di benchmarking sarà dinamico, con una prima revisione prevista per il 2026. Tale revisione intende tenere conto dei dati FRA aggiornati della FAO, la cui pubblicazione è prevista per ottobre 2025.


Principali criteri di classificazione:

- tasso di deforestazione e degrado forestale;
- tasso di espansione dei terreni agricoli dedicati alle materie prime interessate;
- tendenze di produzione delle materie prime interessate e dei prodotti interessati.

L'elenco dei paesi e del loro rischio associato è stato demandato al Regolamento di esecuzione 22 maggio 2025, n. 2025/1093/Ue.

	Basso rischio	Rischio Standard	Alto rischio
Raccogliere info sul prodotto, inclusa la geolocalizzazione	SI	SI	SI
Presentare la DDS	SI	SI	SI
Valutazione del rischio completa	NO	SI	SI

Valutazione del rischio



Raccolta di informazioni - art. 9

- **Descrizione dei prodotti interessati**, che comprende l'elenco delle materie prime interessate o dei prodotti interessati ivi contenuti o utilizzati per la loro fabbricazione;
- **Nome e contatto dei fornitori e dei clienti a cui siano stati forniti i prodotti**;
- **Geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti nei quali sono state prodotte le materie prime interessate che il prodotto interessato contiene o con cui è stato fabbricato, unitamente alla data o al periodo di produzione**; se il prodotto interessato contiene o è stato fabbricato con materie prime interessate prodotte in appezzamenti diversi, si indica la geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti; **qualsiasi deforestazione o degrado forestale negli appezzamenti in questione esclude automaticamente dall'immissione o dalla messa a disposizione sul mercato o dall'esportazione tutte le materie prime interessate e tutti i prodotti interessati provenienti da tali appezzamenti**;
- Paese di produzione o parti di esso;
- **Quantità dei prodotti interessati**
- **Informazioni probanti e verificabili secondo cui i prodotti sono a deforestazione zero e le materie prime interessate sono state prodotte nel rispetto della legislazione esistente nel paese di produzione, quali: documenti ufficiali di autorità pubbliche, accordi contrattuali, decisioni giudiziarie o valutazioni d'impatto e audit effettuati**


Analisi del rischio - art. 10

L'operatore analizza le informazioni elencate in precedenza (art. 9) e **procede a una valutazione** per stabilire se sussista il rischio che i prodotti interessati destinati a essere immessi sul mercato o esportati siano non conformi. **L'operatore non li immette sul mercato o esporta, salvo se la valutazione del rischio rivela un rischio nullo o trascurabile di non conformità.**

Sulla base delle informazioni raccolte l'operatore deve valutare il rischio che il prodotto interessato non sia conforme al Regolamento. Il Risk assessment – da documentare e riesaminare **con cadenza almeno annuale** - tiene in considerazione, in particolare:

- **Rischio attribuito al paese in conformità al livello di rischio assegnato dalla Commissione** ai sensi dell'art. 29;
- **Presenza di foreste nel paese di produzione;**
- **Presenza di popoli indigeni nel paese di produzione;**
- **Consultazione e cooperazione in buona fede con i popoli indigeni nonché **esistenza di segnalazioni debitamente motivate dei popoli indigeni basate su informazioni oggettive e verificabili riguardanti l'uso o la proprietà della superficie utilizzata;****
- **Diffusione della deforestazione o del degrado forestale nel paese di produzione;**
- **Attendibilità e veridicità della documentazione** e delle informazioni raccolte ai sensi dell'art.9;
- **Preoccupazioni inerenti al paese di produzione e di origine o a parti di esso, ad esempio a **livello di corruzione, diffusione di pratiche di falsificazione di documenti e dati, carenze nell'applicazione della legge,**** violazioni dei diritti umani riconosciuti a livello internazionale;
- **Complessità della catena di approvvigionamento** (informazioni sui precedenti di non conformità di operatori o commercianti lungo la pertinente catena di approvvigionamento) e fase di trasformazione dei prodotti interessati, in particolare difficoltà nel collegare i prodotti interessati all'appezzamento in cui sono state prodotte le materie prime interessate
- **Rischio di elusione del Regolamento** o di commistione con prodotti interessati di origine sconosciuta
- **Eventuali rischi segnalati da Gruppi di Esperti della Commissione Europea.**

Scenario 1



Un'azienda con sede nell'UE (l'azienda olandese A) importa olio di palma dalla Malesia e lo vende a un'azienda con sede nell'UE (l'azienda olandese B), che utilizza l'olio di palma per produrre sapone, che vende nell'UE.

CHI E' SOGGETTO A EUDR?

- La **società olandese A è un operatore**: è la società che immette per prima sul mercato dell'UE un prodotto elencato nell'EUDR. Potrebbe essere soggetta a controlli da parte delle autorità competenti. **Deve quindi esercitare la dovuta diligenza** per garantire che i prodotti soddisfino i criteri EUDR di assenza di deforestazione e produzione legale. Ciò comprende tutte e tre le fasi del processo di due diligence: raccolta di informazioni, valutazione del rischio e riduzione del rischio (a meno che alla Malesia, il Paese di origine, non sia stato attribuito uno status di basso rischio nell'ambito del processo di benchmarking, nel qual caso deve eseguire solo la fase di raccolta delle informazioni). L'azienda **deve presentare una dichiarazione di due diligence** per l'olio di palma immesso sul mercato, fornendo anche i dati di geolocalizzazione dei luoghi in cui l'olio di palma è stato raccolto;
- La società olandese B non ha obblighi nell'ambito dell'EUDR e non sarà sottoposta a controlli. **Il sapone, infatti, non è elencato nell'EUDR**, quindi l'azienda B non è né un operatore né un commerciante e non ha responsabilità ai sensi dell'EUDR.

Scenario 2



Un allevatore di bovini del Kenya (l'allevatore keniota N) vende le pelli grezze dei bovini a un produttore con sede nell'UE (l'azienda italiana O); **Il trasferimento di proprietà avviene al di fuori dell'UE.** Il produttore O trasforma le pelli in pelli conciate e le vende a un grande rivenditore (la società francese P).

CHI E' SOGGETTO A EUDR?

- La società keniota N non è stabilita nell'UE e come tale **non ha obblighi ai sensi dell'EUDR, supponendo che il trasferimento di proprietà avvenga al di fuori dell'UE.** Tuttavia, deve essere in grado di fornire tutte le informazioni necessarie alla società O, comprese quelle relative al mangime utilizzato per l'allevamento del bestiame
- L'azienda italiana O è **un operatore**, in quanto importa nell'UE pelli grezze di bovini (ex 4101). Deve quindi **esercitare la dovuta diligenza** per garantire che le pelli soddisfino i criteri EUDR di assenza di deforestazione e legalità, e presentare una dichiarazione di dovuta diligenza per le pelli grezze. L'azienda italiana O è **anche un operatore a valle** in relazione all'attività di trasformazione di pelli grezze in pelli conciate. **A seguito di modifica del regolamento non dovrà tuttavia più presentare una DDS per le pelli conciate (ex 4104).** Nell'ambito della due diligence per le pelli grezze, deve includere informazioni di geolocalizzazione relative a tutti gli stabilimenti in cui sono stati allevati i bovini, dalla data di nascita alla data di macellazione. Inoltre, l'azienda O deve anche determinare se i bovini da cui sono state prodotte le pelli sono stati alimentati con mangimi contenenti un altro prodotto elencato nell'EUDR, come i semi di soia o i frutti di palma. In tal caso, il produttore deve anche garantire che il mangime sia conforme, cioè esente da deforestazione e legale. L'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), e il considerando 39 dell'EUDR chiariscono, tuttavia, che i dati di geolocalizzazione necessari nella dichiarazione di dovuta diligenza si riferiscono agli stabilimenti in cui sono stati allevati i bovini, non a quelli in cui sono stati prodotti i mangimi o i loro componenti.
- La società francese P è un commerciante; acquista un prodotto elencato nell'EUDR- pelli conciate- da un operatore e lo rivende senza trasformarlo in un altro prodotto. **A seguito di modifica del regolamento è soggetta ai medesimi obblighi di un operatore a valle non PMI, pertanto non sarà più obbligata a presentare una DDS.**

Grazie